

N. 701

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SEMENZATO, PIERONI, BOCO,  
BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO  
di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI e SARTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1996**

---

Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell’ambito  
dei mezzi di comunicazione

---

ONOREVOLI SENATORI. - La sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 7 dicembre 1994 affida al Parlamento il compito di porre rimedio ad una situazione di illegittimità costituzionale, nell'ambito del sistema televisivo privato, entro e non oltre il 27 agosto 1996.

Come si ricorderà la sentenza in questione riguarda la posizione dominante detenuta dalle reti Fininvest nel settore televisivo privato che - secondo la Corte - risulta incompatibile con il pluralismo fissato dall'articolo 21 della Costituzione.

Di conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità del comma 4 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (cosiddetta «legge Mammì»), nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva.

Anche in analoghe sentenze, emesse nel passato (in particolare la n. 148 del 1981 e la n. 826 del 1988), la Corte aveva impegnato il legislatore a modifiche legislative. Ma tale impegno era stato disatteso dal Parlamento, incapace di produrre le necessarie riforme.

Con la sentenza del 1994 ci si trova di fronte al fatto nuovo che la Corte fissa direttamente il termine entro cui deve avvenire la modifica legislativa. Dice infatti la Corte:

«la dichiarazione di incostituzionalità non determina un vuoto di disciplina (...). Rimane infatti pienamente efficace il decreto-legge n. 323 del 1993, e quindi resta ferma nel periodo di transizione - e limitatamente a tale periodo - la provvisoria legittimazione dei concessionari già assentiti con decreto ministeriale 13 agosto 1992 a proseguire nell'attività di trasmissione con gli impianti censiti».

Quella sottolineatura «limitatamente a tale periodo» fissa in maniera inequivocabile

al 27 agosto 1996 il termine affidato al legislatore per le modifiche.

Il decreto in questione (decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422), infatti, reca appunto la data del 27 agosto e, all'articolo 1, dà mandato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di rilasciare le concessioni per un periodo non superiore ai tre anni.

La Corte costituzionale traccia in modo netto anche l'indirizzo in cui deve muoversi la riforma legislativa là dove critica la legge Mammì che, per essere rispettosa dei principi espressi dalla Corte, «doveva comunque muoversi nella direzione di contenere e gradualmente ridimensionare la concentrazione esistente e non già nella direzione (opposta) di legittimarla stabilmente, non potendo esimersi dal considerare che la posizione dominante data dalla titolarità di tre reti su nove - resa possibile dalla norma censurata - assegna un esorbitante vantaggio nella utilizzazione delle risorse e nella raccolta della pubblicità».

Questo richiamo al nesso tra numero di reti, gestione delle risorse e controllo della raccolta pubblicitaria è particolarmente importante per interpretare il passo della sentenza che recita: «spetterà al legislatore - che sollecitamente dovrà intervenire - emanare una nuova disciplina della materia conforme a Costituzione, individuando i nuovi indici di concentrazione consentita e scegliendo tra le ipotesi normative possibili (come, ad esempio, riducendo il limite numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto ovvero ampliando, ove l'evoluzione tecnologica lo renda possibile, il numero delle reti complessivamente assentibili)».

È del tutto evidente che la Corte costituzionale non richiede una semplice soluzione tecnica della questione, ma si aspetta un intervento che metta in discussione la situa-

zione dominante dal punto di vista delle reti, delle risorse, della raccolta pubblicitaria. Tutto questo non è evidentemente risolvibile con l'espedito di ampliare il numero delle concessioni assentibili (delle reti ammissibili) perchè questo non comporta realmente l'effetto di allargare la platea dei competitori e quindi di innalzare il tasso di pluralismo del sistema.

Certo è ipotizzabile, nel quadro di una riforma generale del sistema, che i criteri di concentrazione vengano fissati non su singoli aspetti del settore, ma sul peso generale di ogni singolo soggetto nel campo complessivo dei media, includendo in questo *pay tv*, satellite, cavo e carta stampata. In questa direzione si è mossa nella scorsa legislatura la Commissione per il riordino del settore radiotelevisivo (comunemente nota come «commissione Napolitano») e su questa strada riteniamo si debba proseguire.

Esprimendo tutta la nostra disponibilità a lavorare per un progetto complessivo di riforma, sottolineiamo però che appare del tutto irrealistico che essa possa essere varata nei termini previsti dalla Corte. Parimenti, non risolvere entro agosto la situazione di incostituzionalità sollevata significa non solo mancare ad un obbligo istituzionale, ma esporre le reti Fininvest-Mediaset a rischi di blocco delle concessioni da parte della magistratura ordinaria. Riteniamo che questo sarebbe particolarmente grave, in particolare in una fase in cui Mediaset viene quotata in borsa.

Riteniamo altresì che la questione non possa essere delegata al Governo se non dietro precisa indicazione del Parlamento. Al Governo è infatti impedito, dallo stesso dispositivo della sentenza, emettere provvedimenti di ulteriore proroga. Si cadrebbe infatti in una situazione di palese incostituzionalità.

Ci troveremmo in una situazione oggettivamente analoga a quella verificatasi nel 1984. Allora una sentenza della Corte costituzionale (la n. 148 del 21 luglio 1981) sta-

biliva che in assenza di una legge di regolamentazione non poteva essere consentito alle televisioni private di trasmettere su scala nazionale. Sulla base di tale sentenza il 16 ottobre 1984 tre pretori inibirono le trasmissioni sull'intero territorio nazionale. La Fininvest decise di rispondere con l'auto-oscuramento. Il successivo 20 ottobre il governo Craxi emanò l'ormai famoso «decreto Berlusconi» (decreto-legge 20 ottobre 1994, n. 694), che non superò il vaglio di costituzionalità del Parlamento ma che venne poi - con lievi modifiche - reiterato nel decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, e successivamente convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Egregi colleghi, proprio perchè questi scenari non possono ripetersi riteniamo che il Parlamento debba varare in tempi utili una legge che riscriva il comma 4 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come indicato dalla Corte. Una legge che non può che muoversi nell'ottica di ridurre il numero di reti e la percentuale di controllo delle concessioni.

Va ricordato che un *referendum* popolare ha già respinto l'ipotesi di ridurre il numero di reti per soggetto a una sola e che invece attorno all'ipotesi di una riduzione a due reti si era manifestata una convergenza anche di significativi settori della stessa Fininvest. Tale proposta era peraltro alla base di uno scambio di articoli tra Walter Veltroni e Fedele Confalonieri apparso sul quotidiano «La Repubblica».

La nostra proposta, di pura modifica del comma dichiarato incostituzionale, fissa perciò il tetto di due reti e la percentuale del 20 per cento come nuovi limiti antitrust del sistema televisivo privato.

In ogni caso, per evitare ingiuste penalizzazioni e dar modo di attuare la riforma complessiva del sistema, si prevede che l'entrata in vigore di questa norma sia posticipata al 1° gennaio 1998.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del sistema radiotelevisivo privato, il comma 4 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 20 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di due».

2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 i titolari delle concessioni devono adeguarsi ad essa entro il 1° gennaio 1998. In caso contrario, a tale data la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati.